



PREVIDENZA/ Garanzie e modalità per i sanitari che si vogliono assentare dal lavoro

Quando conviene l'aspettativa

Solo in caso di grave malattia si conservano stipendio e contributi

Per i medici delle Asl il contratto di lavoro prevede, in caso di malattia, la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nell'arco di un triennio, mantenendo il trattamento economico dell'intera retribuzione per i primi nove mesi di assenza, il 90% della retribuzione per i successivi tre mesi, e il 50% per gli ulteriori sei mesi. In questo caso viene mantenuta sia la progressione dell'anzianità di servizio sia la contribuzione previdenziale.

Ma esistono diverse possibilità di aspettativa per le quali, però, al sanitario assente non viene attribuita alcuna retribuzione e contribuzione previdenziale. In questi casi si ha anche la perdita dell'anzianità di servizio, anche se questo tipo di aspettative danno, comunque, la possibilità di mantenere il posto di lavoro e, quindi, di poter riprendere l'attività di dipendenza allo scadere del periodo concesso. Al dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per diverse condizioni. Una delle più frequenti riguarda quella che genericamente viene definita aspettativa per gravi motivi di famiglia o personali. Si tratta di una condizione che permette al dipendente di potersi assentare per assistere propri familiari colpiti da patologie gravi o handicap. È fruibile anche frazionatamente e non si cumula con le assenze per malattia.

La stessa richiesta di aspettativa può essere prodotta per l'educazione e l'assistenza

dei figli fino al sesto anno di età. Ma in questo caso i periodi concessi sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico. L'aspettativa può essere concessa per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. Esiste, comunque la possibilità di ottenere per gravi e documentati motivi di famiglia (ex legge 53/2000) un'aspettativa della durata di due anni, ma per una sola volta nell'arco della vita lavorativa. Tale aspettativa può essere usufruita anche frazionatamente. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse di quelle indicate precedentemente, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.

L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il sanitario a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Nel caso in cui il dirigente, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio il rapporto di lavoro sarà risolto senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso.

Altra aspettativa prevista contrattualmente (Ccnl integrativo del 10 febbraio 2004), per la durata massima di sei mesi, riguarda la condizione del dipendente che sia assunto da altra azienda ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e incarico di direzione di struttura complessa. La stessa tipologia di aspettativa è richiedibile, ma in questo

caso per tutta la durata del nuovo contratto di lavoro, ove lo stesso fosse conferito a termine. Tale condizione è possibile anche per rapporti di lavoro in organismi della Ue. Le aspettative relative a tali ultime condizioni sono d'obbligo da parte dell'amministrazione mentre le aspettative per motivi di famiglia sono soggette a un provvedimento discrezionale di concessione. Tuttavia in assenza di un provvedimento esplicito di diniego da parte dell'azienda entro 30 giorni dalla domanda - salvo diverso accordo fra le parti - il sanitario avrà diritto a godere dei periodi richiesti in virtù del principio del «silenzio/assenso» desumibile dall'interpretazione del testo contrattuale. Il dirigente medico che non intendesse alla scadenza dell'aspettativa, riprendere servizio è esonerato dal preavviso purché manifesti, per iscritto, la propria volontà almeno 15 giorni prima della scadenza dell'aspettativa concessa.

Infine ricordiamo che esistono altre aspettative previste e disciplinate da specifiche leggi. Si tratta, a esempio, dell'aspettativa fruibile in caso di elezione a cariche pubbliche oppure di quella per svolgere attività di cooperazione in Paesi in via di sviluppo. È possibile, infine, accedere anche alle aspettative per motivi sindacali, per motivi di studio (borse di studio, dottorato di ricerca) e per il ricongiungimento con il coniuge che svolga attività lavorativa all'estero.

Claudio Testuzza